

SCHEDA N. 7

SCHEDA ISTITUTIVA DEL SERVIZIO: INTEGRAZIONE RETTA PER ACCOGLIENZA DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

1. PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

E' una misura tutelare predisposta per il minore che temporaneamente è privo di un ambiente familiare idoneo. Nell'ambito della protezione e tutela del minore il Comune può fare riferimento a strutture residenziali quali Gruppo Famigli-Comunità Alloggio-Comunità Terapeutica..., che risultino possedere l'idoneità al funzionamento, nei casi in cui:

- le risorse alternative presenti sul territorio, quali ad esempio l'affido familiare, fossero insufficienti a proteggere e garantire un'adeguata crescita evolutiva del minore;
- si renda necessario il reperimento urgente di collocazione extrafamiliare per il minore;
- si debba dare attuazione a provvedimenti dell'autorità Giudiziaria Minorile;
- a seguito di valutazione multidisciplinare, quando il progetto educativo dia indicazioni in tal senso, nell'interesse del minore.

2. OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Le finalità generali del servizio sono:

- fornire un ambiente protetto ed adeguato alle necessità e ai bisogni educativi del minore;
- garantire stabilità affettiva ed educativa indispensabile alla corretta crescita del minore;
- offrire un ambiente sereno dove vengano accolti e soddisfatti i bisogni non solo materiali ma anche emotivo-affettivi del minore;
- permettere di svolgere attività sociali favorevoli allo sviluppo evolutivo del minore;
- osservare le condizioni generali di crescita.

3. DESTINATARI DEL SERVIZIO

Minori residenti in situazione di disagio.

Minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, civile o penale, per i quali sia indispensabile un intervento di accoglienza protetta.

4. MODALITA' E PROCEDURE PER ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'inserimento del minore in struttura protetta può avvenire:

- su proposta del servizio sociale che ha in carico la situazione di minore;
- su richiesta dei genitori;
- a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

Inoltre l'allontanamento del minore può essere attivato qualora si renda necessaria una forma di protezione urgente o ci siano condizioni contingenti di difficoltà tali da giustificare un temporaneo e necessario accoglimento in struttura protetta.

L'inserimento può cessare per:

- raggiungimento dell'obiettivo previsto nel progetto;
- ripristino da parte della famiglia della continuità genitoriale ed educativa;
- provvedimenti giudiziari che dispongano una progettualità diversa.

Sulla base della situazione educativa del minore, del progetto e delle sue finalità, tenuto conto delle difficoltà incontrate in sede di contratto con gli esercenti la patria potestà, il servizio sociale determinerà la quota di compartecipazione da chiedere ai nuclei aventi un importo ISEE superiore alla soglia stabilita dalla presente scheda e adeguata annualmente all'indice ISTAT FOI dal dicembre di due anni precedenti al dicembre dell'anno precedente e approvata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, modificare le soglie e le percentuali di partecipazione al costo del servizio.

Per l'anno 2010 la soglia di ISEE è euro 20.000.

La compartecipazione richiesta non potrà superare, su base annua, l'importo dato dalla differenza tra ISEE del nucleo e la soglia stabilita dalla Giunta Comunale.

Per alcune situazioni di particolare disagio valutate dall'assistente sociale comunale può essere proposto, **con relazione alla Giunta Comunale**, una contribuzione diversa da quanto disposto al punto 4 della presente scheda.

5. DOCUMENTAZIONE E CRITERI DI ACCESSO

I documenti per la presentazione della domanda di attivazione del Servizio domiciliare sono:

- DSU ed attestazione ISEE in corso di validità.
- altra documentazione relativa ad eventuali redditi e provvidenze economiche escluse dalla dichiarazione dei redditi e percepiti dal nucleo di appartenenza.

Per redditi esenti irpef e provvidenze economiche escluse dalla dichiarazione dei redditi, che non costituiscono reddito ai fini ISEE, si intendono:

- o Rendite erogate dall'inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte;
- o Borse di studio corrisposte da università, province, regioni agli studenti universitari;
- o Pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie e tabellari corrisposte ai militari e forze dell'ordine, VV.FF.;
- o Pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno a ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- o La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici;
- o Sussidi a favore degli hanseniani;
- o Pensioni sociali;
- o Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per determinati importi massimi;
- o L'assegno di maternità e di nucleo familiare previsti dalla L 448/98;
- o I contributi economici comunali ad integrazione del reddito (di tipo una tantum, minimo vitale, ecc) ed i contributi economici erogati da Stato, Regione e Provincia ai sensi della normativa vigente (es. contributi per acquisto libri di testo, per affitto, per borse di studio, ecc);
- o Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai coniugi di cittadini italiani deceduti per scoppio di armi ed ordigni esplosivi, lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze Armate in tempo di pace o per atti terroristici o di criminalità organizzata.

L'Ufficio Servizi Sociali si riserva di richiedere idonea e opportuna documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato dai genitori del minore, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 (controlli) del presente Regolamento Comunale di Assistenza.